

Allegato "D" al N. 45751/24441 Rep.

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti del Libro I del Codice Civile, nonché del D. Lgs. 112/2017 un'Associazione nella forma di impresa sociale denominata:

ASSOCIAZIONE SPAZIO 3R RICICLO RICUCIO RIUSO IMPRESA SOCIALE

La denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, deve sempre contenere l'indicazione di "impresa sociale". Di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell'Associazione.

1.2 Sede - L'Associazione ha la sede legale in Milano

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Milano, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, in tutta Italia.

1.3 Durata - L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100 salvo scioglimento anticipato o proroga deliberata dall'Assemblea degli associati.

ART. 2 – FINALITÀ ED ATTIVITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, mediante l'esercizio delle seguenti attività:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

A tal fine l'associazione ha lo scopo di favorire l'inserimento sociale e lavorativo di persone in situazioni di vulnerabilità.

L'Associazione pertanto, ai fini del perseguimento degli scopi sopra detti, intende promuovere corsi di formazione, in particolare in ambito sartoriale e creativo, facilitando il recupero dei saperi artigianali, l'interazione e la condivisione di attività in gruppo anche in collaborazione con realtà del territorio quali Istituzioni e organizzazioni non profit.

A tal fine , attraverso la costruzione di percorsi mirati di avviamento al lavoro e alla professione che tengano conto delle problematiche che il target

di riferimento incontra, l'Associazione si prefigge di assumere il ruolo di ponte verso il mondo del lavoro, con imprescindibile attenzione ai valori della sostenibilità, del consumo consapevole e della moda etica. Il risultato tangibile è rappresentato dalla realizzazione di prodotti sartoriali confezionati a partire da tessuti di recupero di alta qualità, rimanenze e donazioni di aziende partner, nonché la collaborazione con brand di moda per lo sviluppo e la produzione di capsule collection in cobranding, gadget e accessori per aziende.

ART. 3 - ATTIVITÀ CONNESSE

L'Associazione potrà svolgere anche altre e ulteriori attività secondarie, connesse alle precedenti e atte al raggiungimento degli scopi sociali, purché nei limiti previsti dalla legge.

Le attività di interesse generale sono svolte in via principale ai sensi della normativa vigente.

ART. 4 - RELAZIONI E COLLABORAZIONI

L'Associazione, coerentemente con il proprio scopo, potrà cooperare e collaborare con altri Enti, Organizzazioni e Istituzioni, sia pubbliche che private, con finalità analoghe o che comunque perseguano obiettivi comuni, compresi gli istituti educativi e scolastici di ogni ordine e grado. L'Associazione potrà quindi stipulare accordi, partenariati, convenzioni e ogni altro atto volto alla promozione di tali collaborazioni.

ART. 5 - ASSOCIATI

Sono associati le persone fisiche maggiorenni e gli Enti che, condividendo le finalità, e lo spirito emergenti da questo statuto sono ammessi all'Associazione.

L'adesione all'Associazione è volontaria.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Il termine "associato" nel prosieguo del presente statuto pur declinato per semplicità al maschile si riferisce ad entrambi i generi.

ART. 6 - AMMISSIONE

6.1 Domanda - Chi intende essere ammesso all'Associazione dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere i propri dati anagrafici, l'impegno a versare la quota associativa annuale e l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali. Se la richiesta di ammissione come associato è effettuata da una persona giuridica, oltre a quanto sopra deve essere prodotta l'identificazione dell'ente, la deliberazione di adesione dell'organo preposto e l'indicazione della persona designata a rappresentarla.

Gli aspiranti associati volontari presentano apposita domanda, che deve contenere la richiesta di essere iscritto come associato volontario nell'apposito registro o sezione del registro degli associati.

6.2 Deliberazione di ammissione - Il Consiglio Direttivo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio Direttivo nel Libro dei Soci dell'Associazione.

6.3 Rigetto dell'ammissione - In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In

tal caso, l'aspirante associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio Direttivo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

ART. 7 - OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

7.1 Obblighi - Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge o dallo Statuto, gli associati sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, della quota associativa annuale;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività dell'Associazione, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo, ciascuno/a secondo le proprie possibilità e i propri talenti;
- d) ad astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione o chi, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella dell'associazione, svolgano un'attività effettivamente concorrente.

7.2 Diritti - Tutti gli associati in regola col pagamento della quota di adesione hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- c) partecipare alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo, se iscritti al relativo Libro da almeno 15 giorni;
- d) votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina di tutti gli organi direttivi dell'associazione, se iscritti al relativo Libro da almeno 15 giorni.

Inoltre, i Soci dell'Associazione hanno diritto di esaminare i Libri Sociali e di ottenerne estratti a proprie spese.

Tali diritti non spettano ai Soci in mora per il mancato pagamento delle quote associative annuali.

ART. 8 - PERDITA DELLO STATUS DI ASSOCIATO

8.1 Fattispecie - Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

8.2 Recesso - L'associato può recedere in qualunque momento dall'Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno 3 mesi prima, in caso contrario con la chiusura dell'anno successivo. Il recesso non può essere parziale.

8.3 Decadenza - Decade l'associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli, o qualora abbia perduto i requisiti per l'ammissione, ovvero abbia cessato di partecipare alle attività e di contribuire alle finalità istituzionali da oltre due anni.

8.4 Esclusione - L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi ovvero per mancanza o sopravvenuta perdita dei requisiti necessari all'ammissione previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un

termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui l'associato:

a) abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;

b) non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere all'Assemblea, che delibera in via definitiva, entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

8.5 Effetti - Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, così come gli eredi degli associati deceduti, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART.9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9. 7 Organi - Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente ed il Vice Presidente;

d) l'Organismo di Controllo;

e) l'Organo di revisione legale, se previsto e diverso dal precedente.

Tutti i componenti degli organi sociali sono liberamente rieleggibili.

ART. 10 - ASSEMBLEA

10.1 Sovranità - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

10.2 Deleghe - I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro associato avente diritto al voto.

Ad ogni associato non possono essere conferite più di 3 deleghe.

10.3 Forme di convocazione - L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno inviato a ciascun avente diritto almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione.

È ammessa la possibilità che le assemblee si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli associati; in tal caso è necessario (e se ne dovrà dare atto nei relativi verbali) che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea

totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

10.4 Assemblea ordinaria - L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) approva entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Bilancio, nonché il bilancio sociale, dell'anno precedente ed eventualmente un Bilancio di Previsione per l'anno in corso;
- c) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- d) delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- f) delibera in via definitiva in ordine all'esclusione degli associati
- g) delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- h) delibera le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti;
- i) delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci/rendiconti ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

10.5 Assemblea straordinaria - L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le medesime modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, alla trasformazione, alla fusione, alla scissione o allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

10.6 Presidenza e quorum di convocazione e deliberazione - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti, e deliberano a maggioranza degli intervenuti.

Le Assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide sia in prima che in seconda convocazione alla presenza di 2/3 degli associati e deliberano a maggioranza.

Si applica l'articolo 21 ultimo comma del c.c.

10.7 Casi particolari - Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

10.8 Verbalizzazione - I verbali di assemblea e gli eventuali Bilanci approvati o esaminati, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza degli associati con modalità idonee compreso la pubblicazione sul sito internet.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Composizione e durata - Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile da tre a nove consiglieri, eletti dall'assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente e un Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 esercizi, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio; i suoi membri sono rieleggibili.

11.2 Sostituzione - Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti.

Nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio eletti direttamente dall'Assemblea, l'intero Consiglio si considera decaduto, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

11.3 Poteri e compiti - Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i programmi delle attività istituzionali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- c) redigere i bilanci/rendiconti da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- d) nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente;
- e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- f) pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 sedute consecutive;
- g) fissare la quota associativa annuale.

11.4 Adunanze del Consiglio - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano per età. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Il Consiglio è convocato con idonea comunicazione da inviarsi almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio potrà essere svolta anche in videoconferenza o in forma mista (in presenza e videoconferenza).

Per le modalità della riunione in audio video conferenza devono sussistere i medesimi requisiti previsti all'articolo 10.

Il Consiglio si ritiene in ogni caso validamente convocato, anche senza formalità, con la presenza della totalità dei membri.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale; i

verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

11.5 Requisiti - I membri del Consiglio Direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 39/2013:

a) essi devono aver maturato una adeguata esperienza nella gestione, anche a titolo volontario, di enti culturali e/o enti non lucrativi, ovvero devono possedere esperienza almeno triennale nei settori in cui opera l'Associazione;
b) non possono ricoprire cariche amministrative soggetti che si trovino in una delle cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 c.c. e/o che, salvi gli effetti della riabilitazione, risultino condannati con sentenza irrevocabile a pene detentive o alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto in materia bancaria, assicurativa, tributaria, riciclaggio, corruzione, frode, partecipazione a un'organizzazione criminale o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o, ancora, alla reclusione per non meno di due anni per un qualunque delitto non colposo.

11.6 Delega di funzioni - Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di conseguenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali. La delibera in cui si delegano funzioni proprie deve contenerne i limiti operativi, temporali e le relative responsabilità.

ART. 12 - PRESIDENTE

12.1 Funzioni e legale rappresentanza - Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

12.2 Casi di urgenza e di impedimento - In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che

approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale è composto di tre membri scelti fra persone non associate almeno una delle quali deve essere iscritta nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del c.c..

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART. 14 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione (*di valore non inferiore ad Euro 15.000,00*), che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite il Consiglio Direttivo o in caso di sua inerzia l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di controllo possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al

rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

ART. 16 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435 bis e 2435 ter del Codice Civile e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si da conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro delle Imprese competente a cura del Consiglio Direttivo, il quale dovrà predisporre e depositare sempre nel Registro delle Imprese il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale nei casi previsti dalla Legge deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

ART. 17 - DESTINAZIONE DELL'UTILE E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

17.1 Divieto di distribuzione di utili e fondi - Salvo quanto previsto più sotto, l'impresa sociale destina obbligatoriamente eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. è vietata la distribuzione, anche quella indiretta (come definita dall'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/2017 ed eventuali successive modifiche o integrazioni), di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

17.2 Parziale destinazione di utili - L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

L'impresa può inoltre destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 del D. Lgs. 112/2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura.

I limiti di cui sopra possono essere variati in conformità con eventuali

successive modifiche ed integrazioni del D. Lgs. 112/2017.

ART. 18 - COINVOLGIMENTO DI LAVORATORI DELLE ATTIVITÀ DESTINATARIE

18.1 Forme di coinvolgimento - L'impresa sociale adotta specifiche modalità per garantire adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici e dei fruitori e delle fruitrici e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività. Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

In ogni caso i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto di essere informati e di partecipare senza diritto di voto alle consultazioni relative all'approvazione del bilancio e del bilancio sociale.

18.2 Rappresentanza - Qualora si superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà i lavoratori eleggono almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, che non può quindi essere monocratico.

ART. 19 - LAVORO NELL'IMPRESA E VOLONTARIATO

19.1 Forme di collaborazione e lavoro - L'impresa sociale, per far fronte alle esigenze operative per il proprio buon funzionamento può stipulare contratti di collaborazione, incarichi professionali e/o rapporti di lavoro secondo tutte le forme previste dalla normativa vigente.

19.2 Trattamento lavorativo dei dipendenti - Gli eventuali lavoratori e le eventuali lavoratrici dipendenti dell'impresa hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

19.3 Differenza retributiva - In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

L'impresa dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

19.4 Volontariato - È ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello degli altri associati, salvo che la normativa non disponga diversamente. In tal caso tale limite si intende adeguato a quello di Legge.

In ogni caso le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 20 - TRASFORMAZIONE, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

20.1 Preservazione dell'assenza di scopo di lucro - L'Associazione si scioglie

per le cause previste dalla Legge o qualora lo determini un'Assemblea Straordinaria degli associati.

In caso di trasformazione, fusione e scissione dell'associazione le operazioni devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

In caso di scioglimento dell'Associazione per cessione la stessa deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale da parte del cessionario.

In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio Direttivo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nei termini da normativa.

20.2 Stato di liquidazione - Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento dell'Associazione o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, a 11a nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione. L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per Legge.

L'Associazione potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea Straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

ART. 21 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

21.1 Destinazione del patrimonio residuo - In caso di scioglimento per qualunque causa o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, l'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile e delle leggi speciali in materia, sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe e costituiti ed operanti da almeno tre anni salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali istituiti dalla Legge.

ART. 22 - RINVIO

22.1 Riferimenti normativi - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme del Codice Civile, le disposizioni di cui al D. Lgs. 112/ 2017 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le altre normative specifiche competenti per materia

F.to CHIARA CERETTI

F.to ALESSANDRO SILVIO BRUGGIA

F.to CORA MARIA BELLOTTO

F.to MARIA LUISA DI PINTO

F.to ROBERTA REDAELLI

F.to PAOLA MOLINARO

F.to ELISABETTA DALLAVALLE

F.to GIUSEPPE GALLIZIA